



BORGIO DON BOSCO PALIO DI ASTI APS  
CORSO DANTE N°188  
14100 ASTI (AT)  
P.IVA 01269110050 - COD. FISCALE 92003470058

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL COMITATO PALIO BORGIO DON BOSCO**

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>DATA</b>                            | <b>16.04.2026</b>    |
| <b>REVISIONE</b>                       | <b>REV 4.0</b>       |
| <b>COMPILATORE</b>                     | <b>STEFANO LOTTA</b> |
| <b>APPROVAZIONE COMITATO ESECUTIVO</b> | <b>APPROVATO</b>     |
| <b>APPROVAZIONE ASSEMBLEA SOCI</b>     | <b>APPROVATO</b>     |



## INTRODUZIONE

Il presente modello di organizzazione in coerenza con il D.lgs. n° 231/2001 riassume i processi gestionali del Borgo in rapporto ai possibili rischi di commissione di reato così come previste dalle fattispecie tipizzate dalla normativa, indicando i rimedi attuati al fine di evitare la responsabilità dell'ente.

L'attività principale del Borgo è quella di correre il Palio di Asti con i colori giallo-blu e di promuovere i rapporti sociali. Con il Decreto Legislativo n. 231/2001, è stata introdotta nell'ordinamento italiano la responsabilità per l'ente in caso di reato commesso da un suo appartenente, secondo principi e modalità che verranno diffusamente illustrate in seguito. Nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto Legislativo (artt. 6 e 7) ne prevede tuttavia una forma di esonero qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte della commissione di cui alla precedente lett. b).

Il Borgo ha pertanto ritenuto conforme alla propria associazione procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.lgs. 231/2001, avvertendo l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività associative, a tutela della propria posizione e del lavoro di volontariato eseguito dai propri soci e volontari.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida e alla politica associativa. Il Borgo ha inteso procedere alla sua realizzazione ed adozione, consapevole che tale sistema di controllo rappresenta un'opportunità per migliorare le funzioni di organizzazione, gestione e controllo associativo, cogliendo nel contempo l'occasione per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema di un efficace governo dei processi associativi, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei reati.

## **Capitolo 1 – La responsabilità amministrativa degli Enti**

### **1.1 Definizioni**

Attività sensibile: attività nel cui ambito ricorre il potenziale rischio di commissione dei reati.

Consulenti: coloro che prestano attività di consulenza in favore sulla base di un accordo contrattuale o di altro rapporto di collaborazione anche coordinata.

Soci: i soggetti che svolgono attività di volontariato e hanno versato la quota contributiva.

D.lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Modello: il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Organi sociali: il Comitato Esecutivo nonché relativi componenti.

Commissione di Vigilanza (ODV): organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché alle proposte di aggiornamento.

P.A. o Pubblica Amministrazione: Enti pubblici, territoriali e non, i relativi funzionari ed organi interni ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla



natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività associativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei soci ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.  
Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 anche a seguito di modifiche ed integrazioni.

Soggetti Apicali: il Comitato Esecutivo, il Rettore, nonché i soggetti titolari di procure/deleghe conferite direttamente dal Comitato Esecutivo.

TUA: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", c.d. Testo Unico Ambiente.

## 1.2 Sintesi del contenuto del D. Lgs. n. 231/2001

Il legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha voluto adeguare, attraverso il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (in seguito Decreto), ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il legislatore delegato ha voluto, quindi, superare un dibattito sviluppatosi in dottrina intorno al principio "societas delinquere non potest" introducendo, nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come "Enti" e singolarmente come "Ente"; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) un regime di responsabilità amministrativa, anche se nella pratica è assimilabile ad una responsabilità penale, nell'eventualità in cui determinate fattispecie di reato vengano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. La responsabilità prevista dal decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

Possono normativamente distinguersi due diversi ambiti:

1) soggettivo: in tale contesto rilevano, ai fini del decreto, le condotte che costituiscono reato poste in essere da:

- persone fisiche che rivestono posizioni apicali (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di un'altra attività organizzativa, o persone che ne esercitano, di fatto, la gestione e il controllo);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati (i cd. soggetti in posizione subordinata);

2) oggettivo: il novero dei reati rilevanti ai fini del decreto

• reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis C.P.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter C.P.);
- truffa nell'ipotesi aggravata commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 C.P.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis C.P.);
- frode informatica nell'ipotesi aggravata commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter C.P.);
- concussione (art. 317 C.P.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 C.P.); ▪ [modificato dalla L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 319 bis C.P.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter C.P.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 C.P.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee



parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) ▪ [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]

- reati di cui all'art. 25 bis del Decreto, introdotto dal Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro":
- i cc.dd. "reati societari" così come configurati dall'art. 3 del citato D.lgs. 61/2002 e dall'art. 25 ter del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" novellato dall'art. 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262, vale a dire:  
Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
  - false comunicazioni sociali (art. 2621 C.C.);
  - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 C.C.);
  - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624);
  - impedito controllo (art. 2625 C.C.);
  - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 C.C.);
  - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 C.C.);
  - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 C.C.);
  - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 C.C.);
  - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis C.C.);
  - formazione fittizia del capitale (art. 2632 C.C.);
  - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 C.C.);
  - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
  - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
  - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 C.C.);
  - aggrataggio (art. 2637 C.C.);
  - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 C.C.);
- i cc.dd. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali così come configurati dall'art. 25 quater del Decreto introdotti dalla Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (artt. 270 bis sexies c.p., 280, 280bis, 289bis e 302 C.P.);
- i cc.dd. delitti contro la persona, così come configurati dall'art. 25 quater. 1 del Decreto, introdotto dall'art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006, nonché dall'art.25 quinquies del Decreto, introdotti tramite l'art. 5, della Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, recante Misure contro la tratta di persone.
- le ipotesi di abusi di mercato previste dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018] riportate all'art. 25 sexies del Decreto, quali:
  - abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
  - manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.);
- i reati introdotti dalla legge penale speciale 16 marzo 2006, n. 146 intitolata "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" (Convenzione di Palermo), quali:
  - associazione per delinquere (art. 416 C.P.);
  - associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.);
  - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. n. 43/1973, art. 291 quater);



- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. n. 309/1990, art. 74);
- riciclaggio (art. 648 bis C.P.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter C.P.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.lgs. 286/1998, artt. 1, 2 comma 3, 3 bis, 3 ter e 5);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis C.P.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Diversamente dalla prassi seguita nelle altre novelle al D.lgs. 231/01, la legge 146/2006 non ha introdotto un nuovo articolo bensì individua ab externo specifiche figure di illecito con connessa sanzione. Tale scelta risulta almeno in parte necessitata dalla scelta operata dal legislatore di legare la responsabilità amministrativa dell'Ente alla natura transnazionale dei reati sanzionati;

• i reati introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 "misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro", riportati all'art. 25 septies, successivamente modificato dall'art. 300 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) [; modificato L. n. 3/2018] quali:

- omicidio colposo (art. 589 C.P.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. 3° comma);

quando commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

• i reati introdotti dall'articolo 63, comma 3 del Decreto Legislativo approvato il 16 novembre 2007, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e contenente modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare il decreto sanziona in capo all'Ente, introducendo l'art. 28 octies:

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale. L'articolo 64 prevede l'abrogazione delle corrispondenti previsioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. L'articolo 52 stabilisce anche per l'Commissione di Vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 gli obblighi di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto e di comunicare agli organi e alle autorità competenti le infrazioni alle disposizioni adottate;

• i reati introdotti dalla Legge 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica che ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica". In particolare la citata legge ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 24-bis che fa riferimento ai seguenti reati:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).



- i delitti di cui agli artt. 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale (c.d. delitti di criminalità organizzata) inseriti nell'art. 24-ter del Decreto 231
  - i delitti di cui agli artt. 513, 513-bis, 514, 515 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale (c.d. delitti contro l'industria e il commercio) inseriti nell'art. 25-bis 1 del Decreto 231
  - i delitti di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171 septies, 171 octies e 174 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (c.d. delitti in materia di violazione del diritto d'autore) e il delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) inseriti nell'art. 25-novies e 25-decies del Decreto 231
  - i delitti di cui agli artt. 727-bis e 733-bis del codice penale, i delitti di cui all'art. 137 co. 3°, 5° primo periodo e 13, all'art. 256 co. 1° lett. a) e b), 3° primo e secondo periodo, 4°, 5° e 6°, all'art. 257 co. 1° e 2°, all'art. 258 co. 4° secondo periodo, all'art. 259 co. 1°, all'art. 260 co. 1° e 2°, all'art. 260-bis co. 6°, 7° e 8°, all'art. 279 co. 5° del D. lgs. 152/2006, all'art. 3-bis co. 1° della l. 150/1992, all'art. 3 co. 6° della l. 549/1993, all'art. 8 co. 1°, 2° e 9°, all'art. 9 co. 1° del d. lgs 202/2007 (cc.dd. reati ambientali) inseriti nell'art. 25-undecies del Decreto 231 [modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia Articolo inserito dall' art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167.

### 1.3 Il Modello di Organizzazione e Gestione quale elemento esimente

Il Decreto prevede, all'art. 6, una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa nel caso in cui l'Ente dimostri che:

1. l'Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
2. abbia affidato, ad un organo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
3. le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione;
4. non vi sia stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'Commissione di Vigilanza di cui al punto 2 che precede.

È previsto, peraltro, che i modelli di organizzazione e di gestione debbano essere formulati rispondendo a determinate esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

#### 1.4 Sanzioni previste dal D. lgs. n. 231/2001

Le sanzioni amministrative per gli illeciti provenienti da reato sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie
- sanzioni interdittive
- confisca
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie, sono disciplinate negli articoli 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui venga riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000; l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Le sanzioni interdittive, invece, applicabili peraltro soltanto ad alcuni reati previsti dal Decreto riguardano:

- l'interdizione dell'esercizio dell'attività;



- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissioni dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria qualora venga pronunciata sentenza di condanna. La pubblicazione della sentenza è, tuttavia, una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva. Risulta opportuno sottolineare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'an e del quantum della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

## **Capitolo 2 – La struttura di Governance dell'associazione e l'adozione del MOG**

### **2.1 L'attività dell'associazione**

Il Borgo don Bosco Palio di Asti APS ha la finalità di promuovere il Palio di Asti, di correre il Palio con i colori giallo-blu, promuovere la socialità e l'interazione umana, mantenere dei rapporti con gli altri Borghi, Rioni e Comuni del Palio, rispettare le disposizioni del Consiglio del Palio e del Regolamento in vigore ed anche alle successive modifiche.

Il Borgo tende a raccogliere costantemente le effettive esigenze dei suoi soci con i seguenti criteri:

- Disponibilità adeguata alle esigenze degli stakeholders;
- Valorizzazione e motivazione dei soci;
- Analisi del contesto per fronteggiare al meglio le sfide Paliofile;
- Migliorare continuamente l'immagine dell'associazione in termini di trasparenza e affidabilità nell'ambiente Paliofile.

### **2.2 Il modello di governance**

- Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 membri ed al massimo da 15 membri.  
Fanno parte del Comitato Esecutivo:
  - Il Rettore;
  - Il Vice-Rettore;
  - Il Tesoriere;
  - Il Segretario;
  - Il Primo Consigliere (che può ricoprire anch'esso la carica di Vice-Rettore);
  - I consiglieri.

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 14 comma 7 dello Statuto dell'Associazione oltre al dovere di far rispettare lo Statuto stesso.



- **Assemblea Generale dei Soci**, organo sovrano della Associazione.  
Fanno parte dell'assemblea tutti i soci nominati ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.  
All'assemblea Generale dei Soci spetta l'applicazione di tutto quanto previsto dall'art 12 comma 4 dello Statuto e quanto in esso espressamente indicato.
- **Collegio dei Probiviri** è composto da tre membri scelti tra i soci aventi diritto secondo l'art. 19 dello Statuto.  
Il Collegio dei Probiviri ha funzione di controllo e di risoluzione di tutte le controversie relative alla partecipazione alla vita sociale ed al rispetto dello Statuto.  
Al Collegio dei Probiviri spetta tutto quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto dell'Associazione.
- **Revisore legale dei conti** (o Collegio dei revisori legali dei conti) è composto da membri scelti tra i soci aventi diritto secondo l'art. 18 dello Statuto.  
Il Revisore legale dei conti (o Collegio dei revisori legali dei conti) ha funzione di controllo sulle attività contabili e fiscali e di validazione del bilancio di esercizio.  
Al Revisore legale dei conti (o Collegio dei revisori legali dei conti) spetta tutto quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dell'Associazione.
- **Comitati Tecnici o Commissioni** composte da associati con facoltà di consultazione di esperti. Ad essi spetta tutto quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto dell'Associazione.

### **2.2.1 Requisiti di eleggibilità del Consiglio di Amministrazione e del Presidente (Rettore)**

Possono candidarsi alla carica di Consiglio di Amministrazione i soci maggiorenni che abbiano i requisiti previsti dall'art. 15 dello Statuto dell'Associazione.

Possono candidarsi alla carica di Rettore esclusivamente i soci che abbiano maturato almeno tre anni consecutivi di militanza nel Consiglio di Amministrazione dell'associazione nei tre anni consecutivi e antecedenti alla data delle elezioni.

Tale requisito è volto a garantire che il candidato possieda adeguata conoscenza della struttura organizzativa, delle attività associative e dei principi di governance dell'associazione.

La verifica del possesso del requisito è effettuata dal Consiglio di Amministrazione prima dell'ammissione delle candidature.

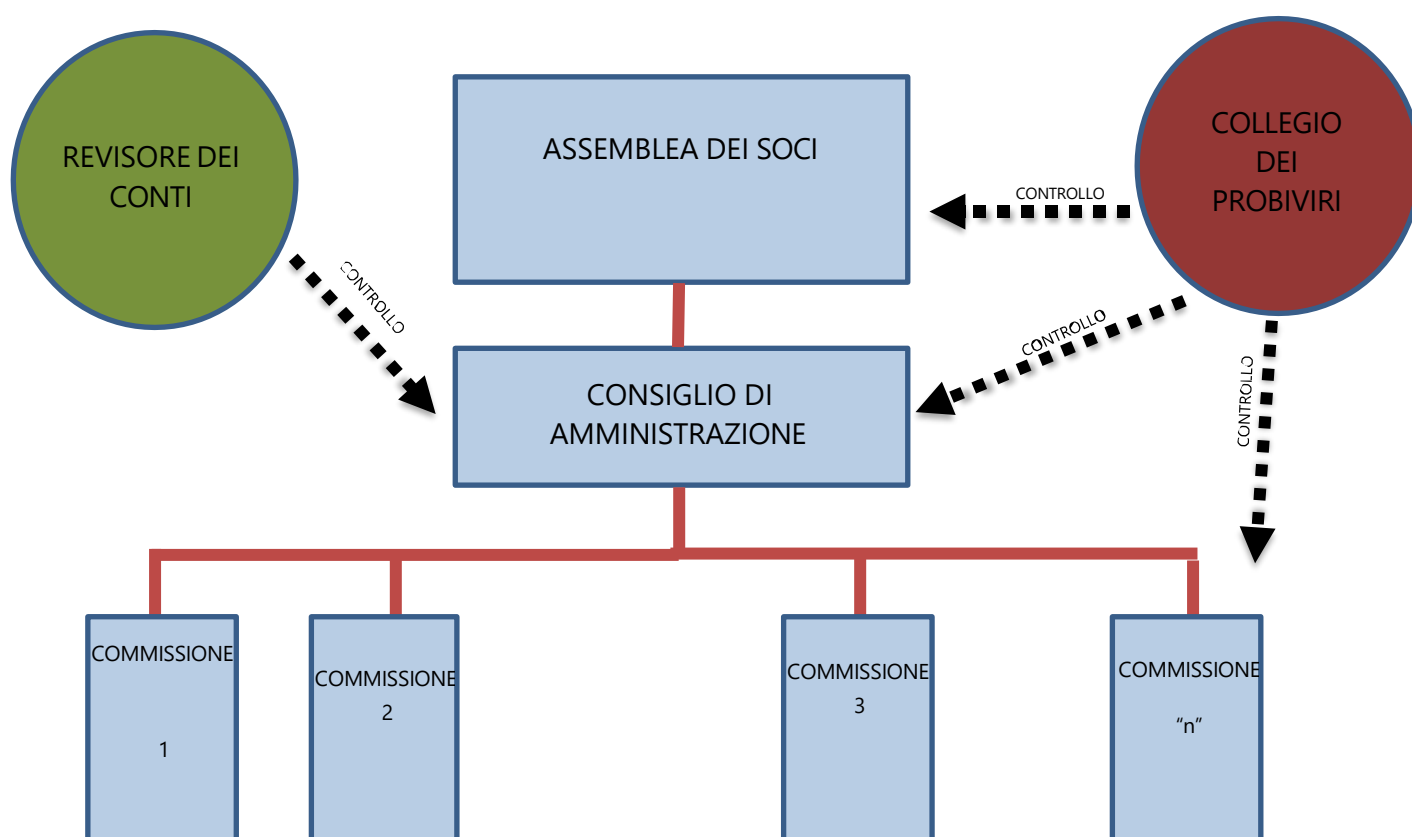
### **2.2.2 Modalità di votazione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente (Rettore)**

1. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto dell'Associazione, hanno diritto di voto alla elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente (Rettore) i soci maggiorenni che abbiano acquisito diritto di voto secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 dello Statuto.
2. La votazione si svolgerà nella seguente modalità : votazione in contemporanea della carica di Presidente(Rettore) e dei membri del CdA tramite 2 differenti schede e relative urne. Al termine delle votazioni si procederà dapprima allo spoglio delle schede per il Presidente che resterà in carica per il biennio successivo. Al termine si procederà con lo spoglio delle schede per l'elezione dei membri del CdA che resterà in carica per il biennio successivo.



## 2.3 L'assetto organizzativo

Nel suo complesso l'assetto organizzativo è evidenziato nell'organigramma di seguito riportato che tiene conto in particolare di quanto previsto dallo Statuto.



## 2.4 Le ragioni poste a fondamento dell'adozione del MOG

Nonostante la redazione di tale Modello sia, secondo il Decreto, meramente facoltativa, l'associazione ha ritenuto opportuno procedere all'elaborazione del Modello e nominare la Commissione di Vigilanza in quanto consapevole che tale scelta rappresenta un'opportunità per migliorare la propria Governance e per svolgere in modo ulteriormente efficace ed efficiente la propria attività, nonché per prevenire la commissione di reati presupposto e l'applicazione delle sanzioni previste per l'Ente dal Decreto.

## 2.5 La metodologia e l'attività svolta per la costruzione del MOG

L'associazione ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del Modello. Per raggiungere tale finalità, ha svolto una serie di attività dirette all'elaborazione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi, il tutto conformemente alle prescrizioni del Decreto. Il percorso che ha individuato le aree di rischio si è sostanziato nelle seguenti fasi:

1. Identificazione delle aree di rischio



A seguito dell'analisi della struttura organizzativa e delle informazioni acquisite durante i colloqui effettuati con i Responsabili delle Commissioni e alcuni loro Collaboratori, e sulla base delle considerazioni effettuate dalla Commissione di Vigilanza sono state identificate le aree a rischio nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto.

2. Identificazione delle possibili modalità di commissione dei reati e del sistema di controllo sulla base dei dati acquisiti durante i predetti colloqui e successivamente all'individuazione delle aree e attività a rischio reato, sono state focalizzate le possibili modalità di realizzazione dei reati stessi unitamente, per le aree oggetto di analisi, alla esplicitazione dei più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché dei controlli tesi ad eliminare/ridurre i suddetti fattori di rischio.
3. Redazione, esame ed adozione del Modello

L'Commissione di Vigilanza ha approvato l'adozione del Modello di Organizzazione e gestione. Si è quindi ritenuto opportuno aggiornare la valutazione dei rischi secondo la metodologia qui di seguito riportata.

La valutazione dei rischi avviene con la seguente metodologia.

Per ogni tipologia di reato indicato nel D.lgs. 231/01 viene definito se o meno applicabile alla realtà associativa. Nel caso fosse applicabile vengono descritte le misure di prevenzione e di protezione del reato e quindi valutato l'effettivo rischio considerando come:

Probabilità:

- Bassa (1): processi occasionali o con profitto estremamente limitato o con misure di controllo adeguate
- Media (2): processi ricorrenti con bassa periodicità o con misure di controllo migliorabili
- Alta (3): processi ricorrenti o misure di controllo non adeguate

Danno:

- Basso (1): reati con sanzione pecuniaria fino a 400 quote
- Medio (2): reati con sanzione pecuniaria oltre le 400 quote
- Alto (3): reati con sanzione interdittiva (oltre che pecuniaria)

Il rischio pertanto può essere così rappresentato:

|                       | Danno Basso (1)        | Danno Medio (2)   | Danno Alto (3)    |
|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Probabilità Bassa (1) | Rischio bassissimo (1) | Rischio basso (2) | Rischio basso (3) |
| Probabilità Media (2) | Rischio basso (2)      | Rischio medio (4) | Rischio medio (6) |
| Probabilità Alta (3)  | Rischio basso (3)      | Rischio medio (6) | Rischio alto (9)  |

La soglia di significatività che richiede interventi oltre a quelli già previsti è per valori maggiori di 3 (da 4 a 9).

Conseguentemente, per i reati che presentano:

- un rischio alto è necessaria analisi con OdV e relativo piano di intervento entro tre mesi;
- un rischio medio è necessaria analisi almeno annuale con OdV sul singolo reato per verificare/proporre eventuale piano di intervento;
- un rischio basso dovranno essere mantenute le misure di controllo in essere.

## 2.6 L'Adozione e l'aggiornamento del MOG

L'adozione e le successive modifiche, o integrazioni, sono di competenza dell'Organo Amministrativo, in quanto il Modello è un "atto di emanazione dell'Organo Dirigente". È compito, invece, della Commissione di Vigilanza, come verrà descritto nei successivi paragrafi, sia l'implementazione del Modello avvalendosi del supporto delle risorse ritenute necessarie, coordinando le analisi e la mappatura delle attività e delle aree sensibili, sia il vigilare sul



funzionamento e sull'osservanza di tale Modello curandone, qualora risulti necessario, l'aggiornamento. La presente revisione viene quindi redatta sulla scorta delle analisi e delle considerazioni effettuate dalla Commissione di vigilanza.

## **Capitolo 3 – La Commissione di Vigilanza**

### **3.1 Individuazione della Commissione di Vigilanza**

Il Decreto individua in un “organismo dell'ente”, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e curarne il costante e tempestivo aggiornamento. Possono essere membri della Commissione di Vigilanza componenti sia interni sia esterni all'Ente, purché ognuno di essi manifesti i requisiti di autonomia ed indipendenza testé richiamati. Qualora la composizione sia mista tale caratteristica dovrà essere considerata con riferimento al collegio nel suo complesso e non al singolo componente.

### **3.2 Nomina e composizione della Commissione di Vigilanza**

È compito dell'Assemblea, considerando ovviamente gli elementi richiamati nel paragrafo precedente, procedere alla nomina della Commissione di Vigilanza. Nel caso della suddetta associazione, l'Assemblea ha conferito le attribuzioni e i poteri alla Commissione di Vigilanza. L'Commissione di Vigilanza risponde del proprio operato soltanto al Consiglio di Amministrazione e, affinché sia garantita la massima autonomia di iniziativa e di indipendenza, non ha compiti operativi. I membri dell'Organismo, nello svolgimento dei propri compiti, devono astenersi da:

- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche, fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, con l'associazione, con gli Amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
- essere stretti familiari di Amministratori esecutivi della associazione o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.

### **3.3 Durata del mandato, sostituzione e revoca dei componenti della Commissione di Vigilanza**

L'Commissione di Vigilanza dura in carica per un periodo non superiore a 2 anni. Qualora decada, per qualsiasi motivo riferito a norme statutarie, il Consiglio di Amministrazione, lo mantiene in carica fino alla nomina dei nuovi componenti, ovvero alla conferma dei precedenti, da parte dell'organo amministrativo. La nomina, come la revoca, della Commissione di Vigilanza è di competenza dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci ha altresì l'obbligo di procedere alla revoca di uno o più componenti della Commissione di Vigilanza, nel caso in cui si verificassero queste circostanze:

- verificarsi di una causa di incompatibilità;
- inadempienza reiterata ai propri compiti;
- violazione del Modello;
- inattività ingiustificata;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, per fatti connessi allo svolgimento dell'incarico;
- dichiarazione di interdizione, inabilitazione nonché fallimento ovvero condanna con sentenze che comportino l'interdizione dai Pubblici Uffici, dagli uffici direttivi delle Imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sopraggiungere di una condizione di conflitto di interessi;

La Commissione di Vigilanza, all'atto del conferimento dell'incarico deve rilasciare una dichiarazione di



accettazione, attestante tra l'altro la non sussistenza dei predetti motivi di incompatibilità con l'incarico. È facoltà della Commissione di Vigilanza rinunciare in ogni momento all'incarico; la rinuncia deve essere fatta mediante dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, esplicitando le ragioni che l'hanno determinata. In caso di rinuncia dell'Commissione di Vigilanza, tale rinuncia non ha effetto sino alla nomina dei nuovi componenti da parte dell'Organo Amministrativo; in tutti gli altri casi la rinuncia ha effetto immediato.

### 3.4 Funzioni, poteri ed attività della Commissione di Vigilanza

La Commissione di Vigilanza, tramite anche le risorse di cui esso dispone, ha il compito di svolgere, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, le seguenti attività:

- vigilare sul rispetto del Codice Etico;
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello ovvero l'idoneità a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- analizzare l'attività associativa al fine di aggiornare la mappatura delle attività "a rischio";
- promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello;
- vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano a quanto previsto dal Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione;
- coordinarsi con le funzioni associative al fine di acquisire informazioni utili a realizzare un costante monitoraggio dell'evoluzione delle attività "a rischio";
- verificare che le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace vengano attuate tempestivamente;
- attivare e svolgere verifiche interne per acquisire informazioni necessarie alla propria operatività;
- curare l'aggiornamento del Modello rispetto alle modifiche normative e alla struttura associativa affinché il Consiglio di Amministrazione possa approvarlo, mantenendo il documento coerente con le finalità descritte dal Decreto.

Nel caso in cui si verificano gravi violazioni del Modello, la Commissione di Vigilanza deve informare tempestivamente e, nel più breve tempo possibile, il Consiglio di Amministrazione. Le attività poste in essere dalla Commissione di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni non potranno essere in alcun caso sindacate da alcun altro organismo o struttura associativa, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso tenuto a svolgere un'attività di riscontro sull'adeguatezza dell'intervento della Commissione di Vigilanza.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Commissione di Vigilanza ha facoltà (a titolo esemplificativo) di:

- accedere ad ogni tipologia di documento associativa rilevante in relazione alle funzioni attribuitegli;
- avvalersi della collaborazione di qualsiasi funzione associativa;
- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere convocato;
- disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività associativa o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della associazione ovvero di consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione;

L'operatività della Commissione di Vigilanza può essere disciplinata da un Regolamento, approvato dallo stesso anche nel corso degli incontri verbalizzati, con particolare riferimento alla gestione delle proprie riunioni, alle modalità di adozione delle decisioni, alla verbalizzazione, all'eventuale delega di specifici adempimenti a singoli specialisti. Una volta nominato, la Commissione di Vigilanza, può redigere un proprio regolamento interno volto a disciplinare la gestione delle proprie riunioni, le modalità di adozioni delle decisioni, la verbalizzazione e l'eventuale delega di specifici compiti a singoli specialisti.



### 3.5 Reporting nei confronti degli organi societari

La Commissione di Vigilanza, ferma restando la propria autonomia ed indipendenza, è tenuto a comunicare al Consiglio di Amministrazione:

- all'inizio di ciascun esercizio, il piano di attività che intende svolgere;
- lo stato delle attività ed eventuali cambiamenti al piano, motivandoli;
- immediatamente, e per iscritto, eventuali problematiche scaturite dalle attività;
- almeno semestralmente, l'andamento della propria attività;
- le eventuali violazioni al modello.

### 3.6 Regolamento della Commissione di Vigilanza

La Commissione di Vigilanza, una volta nominata, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

### 3.7 Obblighi di informazione nei confronti della Commissione di Vigilanza

È fatto obbligo, per ogni soggetto, comunicare alla Commissione di Vigilanza tutte le informazioni ritenute utili alla sua attività tra cui (a titolo esemplificativo):

- gli esiti dei controlli posti in essere per dare attuazione al Modello, dai quali emergono criticità;
- provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della società per i reati indicati nel Decreto;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti fatti che possano essere messi in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati);
- richieste di assistenza legale inoltrate da personale nei cui confronti la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- esiti di verifiche interne da cui emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- operazioni significative o atipiche che possano essere a rischio in relazione ai reati di cui al Decreto;
- violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sui luoghi di lavoro;

Inoltre, deve essere garantito l'accesso alla Commissione di Vigilanza ai sistemi di archiviazione elettronica eventualmente in uso e contenenti informazioni utili ai fini dell'attività del medesimo come, ad esempio, l'archivio societario (verbali delle riunioni degli Organi Societari, Statuti, ecc.) e gli eventuali protocolli delle comunicazioni in ingresso ed in uscita. La documentazione rilevante ai fini dell'applicazione del Modello dovrà essere conservata agli atti, da parte delle Direzioni/Funzioni interessate, per un periodo di 5 anni e dovrà essere oggetto di "passaggio di consegne" in caso di mutamenti organizzativi. La comunicazione con la Commissione di Vigilanza deve avvenire attraverso l'indirizzo mail (anche creato appositamente) o, in alternativa, contattando il Segretario. La Commissione di Vigilanza verifica ed assicura che coloro che effettuano una segnalazione non siano soggetti ad una forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fa in modo che sia tutelata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della associazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. L'Organismo valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità; potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere. In ogni caso, la Commissione di Vigilanza potrà prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime.



## **Capitolo 4 – Formazione ed informazione sul MOG**

L'associazione ritiene indispensabile, ai fini di una corretta attuazione del presente Modello, garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole in esso contenute, sia nei confronti dei propri soci sia dei Collaboratori esterni e dei terzi che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura con l'associazione. L'attività di formazione ed informazione è curata dalla Commissione di Vigilanza, il quale può avvalersi, se necessario, del supporto di altre risorse interne all'associazione.

## **Capitolo 5 – Modello di Organizzazione e Gestione**

| <b>PROTOCOLLO</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                     | <b>ATTIVITA' PREPOSTE</b>                                                                                                                                                     | <b>RESPONSABILITA'</b>         | <b>TIPO DI RISCHIO</b>   | <b>RISCHIO</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| DB-220001         | Informazione e formazione                              | Organizzare attività di formazione e diffusione del MOG                                                                                                                       | CdA / Responsabili Commissioni | Disinformazione          | Basso          |
| DB-22002          | Pagamento dei rimborsi                                 | Evitare di pagare somme non autorizzate o non dovute.<br>Accertamento dell'esistenza e della validità dei presupposti formali e sostanziali per la liquidazione dei rimborsi. | CdA / Responsabile Commissione | Corruzione e concussione | Medio          |
| DB-22003          | Acquisti                                               | Valutazione iniziale dei fornitori dei beni e servizi.<br>Monitoraggio del fornitore                                                                                          | CdA / Tesoriere                | Corruzione / Concussione | Medio          |
| DB-22004          | Calendario delle scadenze dei pagamenti                | Aggiornamento e registrazione                                                                                                                                                 | Tesoriere                      | Insolvenza               | Basso          |
| DB-22005          | Calendario delle scadenze degli incassi                | Aggiornamento e registrazione                                                                                                                                                 | Tesoriere                      | Crisi di liquidità       | Basso          |
| DB-22006          | Documentazione giustificativa degli incassi            | Controllo della documentazione giustificativa                                                                                                                                 | Tesoriere                      | Mancanza documentale     | Basso          |
| DB-22007          | Verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente Pubblico     | Tracciabilità e archiviazione degli atti e dei documenti                                                                                                                      | CdA / Tesoriere / Segretario   | Mancanza documentale     | Basso          |
| DB-22008          | Non rispetto delle norme in materia di Igiene e salute | Formazione HACCP e aggiornamento                                                                                                                                              | CdA / Commissioni              | Salute                   | Medio          |
| DB-22009          | Furto                                                  | Sottrazione di materiale                                                                                                                                                      | Commissioni                    | Sottrazione di beni      | Medio          |



|          |                                                             |                                                                           |                                                    |                                                                                  |       |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DB-22010 | Vandalismo                                                  | Danneggiamento volontario di beni                                         | Commissioni                                        | Danneggiamento                                                                   | Medio |
| DB-22011 | Non rispetto delle normative relative ad allenamenti e gare | Mancanza di corsi obbligatori per responsabili e visita medica per atleti | Commissione sbandieratori e musici                 | Sanzione amministrativa                                                          | Medio |
| DB-22012 | Diffamazione e truffa                                       | Diffamazione e truffa ai danni dei soci                                   | CdA / Commissioni                                  | Sanzioni di natura amministrativa e penale                                       | Medio |
| DB-22013 | Somministrazione alcolici a minorenni                       | Somministrazione alcolici a minorenni                                     | CdA / Commissione bar / Commissione manifestazioni | Sanzioni di natura amministrativa e penale                                       | Medio |
| DB-22014 | Infortuni durante montaggio e smontaggio strutture          | Infortuni dei soci                                                        | CdA / Commissioni                                  | Sanzione di natura amministrativa e penale / Salute                              | Basso |
| BD-22015 | Manutenzione errata di beni                                 | Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni                           | CdA / Commissioni                                  | Mancanza di sicurezza nell'ambiente di lavoro e malfunzionamento delle strutture | Medio |

## **Capitolo 6 – Sistema disciplinare**

### **6.1 Finalità del sistema disciplinare**

Il presente Sistema Disciplinare è adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 231/2001 ed è finalizzato a garantire l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e mira a:

- assicurare il rispetto delle regole previste dal Modello;
- prevenire la commissione dei reati presupposto;
- responsabilizzare tutti i soggetti che operano per conto dell'associazione.

Il Sistema Disciplinare si applica a tutti i destinatari del Modello, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

### **6.2 Destinatari**

Il presente sistema disciplinare si applica ai seguenti soggetti:

- membri del Consiglio di Amministrazione e organi associativi;
- soci dell'associazione;
- volontari e collaboratori;
- eventuali dipendenti;
- consulenti, fornitori e soggetti terzi che intrattengono rapporti con l'associazione.

### **6.3 Condotte sanzionabili**

Costituiscono violazione del Modello, a titolo esemplificativo:

1. mancato rispetto delle procedure previste dal MOG;



2. comportamenti che esponano l'associazione al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001;
3. violazione del Codice Etico dell'associazione;
4. omissione delle comunicazioni dovute alla Commissione di Vigilanza;
5. ostacolo alle attività di controllo della Commissione di Vigilanza;
6. falsificazione o alterazione di documenti contabili o amministrativi;
7. utilizzo improprio delle risorse dell'associazione;
8. comportamenti non conformi alle norme di sicurezza o igiene durante le attività associative o gli eventi organizzati.

## 6.4 Criteri di applicazione delle sanzioni

La sanzione disciplinare è determinata considerando:

- gravità della violazione;
- intenzionalità del comportamento;
- eventuale reiterazione;
- ruolo ricoperto dal soggetto;
- conseguenze prodotte per l'associazione.

## 6.5 Sanzioni nei confronti dei soci e volontari

In caso di violazione del Modello da parte dei soci o volontari possono essere applicate le seguenti sanzioni:

- A. richiamo verbale  
per violazioni lievi e occasionali;
- B. richiamo scritto  
in caso di violazioni delle procedure o comportamenti non conformi al Modello;
- C. sospensione temporanea dalle attività associative  
nei casi di reiterazione o violazioni più rilevanti;
- D. esclusione dall'associazione  
nei casi di grave violazione del Modello o di comportamenti che possano arrecare danno all'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dello Statuto.

## 6.6 Sanzioni nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione o di altri organi associativi, la Commissione di Vigilanza informa tempestivamente l'Assemblea dei Soci.

Le possibili misure sono:

1. richiamo formale;
2. sospensione dall'incarico;
3. revoca della carica associativa.

L'adozione dei provvedimenti compete all'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dallo Statuto.

## 6.7 Procedura disciplinare

Il procedimento disciplinare si svolge secondo le seguenti fasi:

- I. segnalazione della violazione alla Commissione di Vigilanza;
- II. valutazione preliminare dei fatti;
- III. eventuale audizione del soggetto interessato;



- IV. proposta di sanzione da parte della Commissione di Vigilanza;
- V. decisione dell'organo competente (Consiglio di Amministrazione o Assemblea dei Soci).

Il procedimento deve garantire:

- diritto di difesa;
- imparzialità;
- riservatezza.

## 6.8 Ruolo della Commissione di Vigilanza

La Commissione di Vigilanza:

- a) riceve le segnalazioni di violazione del Modello;
- b) svolge le verifiche necessarie;
- c) propone l'applicazione delle sanzioni agli organi competenti;
- d) monitora l'efficacia del sistema disciplinare.

## **Capitolo 7 – Sistema di segnalazione (Whistleblowing)**

### **7.1 Finalità del sistema di segnalazione**

L'associazione promuove una cultura della legalità e della trasparenza, incoraggiando la segnalazione di comportamenti illeciti o irregolari.

Il sistema di segnalazione è adottato in conformità al Decreto Legislativo 24/2023, al fine di consentire la comunicazione di violazioni riguardanti:

- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- il Codice Etico;
- norme nazionali o europee applicabili all'attività dell'associazione;
- reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

### **7.2 Soggetti che possono effettuare segnalazioni**

Possono effettuare segnalazioni:

- i. soci dell'associazione;
- ii. membri degli organi associativi;

### **7.3 Oggetto delle segnalazioni**

Possono essere oggetto di segnalazione, a titolo esemplificativo:

- comportamenti illeciti o irregolari;
- violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione;
- violazioni del Codice Etico;
- violazioni dello Statuto;
- irregolarità amministrative o contabili;
- utilizzo improprio di fondi o risorse dell'associazione;
- comportamenti corruttivi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- violazioni delle norme sulla sicurezza o sull'igiene.

Non costituiscono segnalazioni ammissibili le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale non connesse a violazioni normative.

### **7.4 Canali di segnalazione**

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:



- 1) Canale scritto  
Invio di segnalazione tramite posta elettronica all'indirizzo dedicato alla Commissione di Vigilanza, oppure tramite consegna di comunicazione scritta in busta chiusa indirizzata alla Commissione di Vigilanza.
- 2) Canale verbale  
È possibile richiedere un incontro diretto con la Commissione di Vigilanza per effettuare una segnalazione verbale.

## 7.5 Contenuto delle segnalazioni

La segnalazione dovrebbe contenere, ove possibile:

- descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- indicazione del soggetto o dei soggetti coinvolti;
- eventuali documenti o elementi utili a supporto;
- indicazione del periodo in cui si sono verificati i fatti.

Le segnalazioni possono essere anche anonime, purché sufficientemente circostanziate.

## 7.6 Gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni sono ricevute e gestite dalla Commissione di Vigilanza.

La CdV provvede a:

- registrare la segnalazione;
- effettuare una valutazione preliminare;
- avviare eventuali verifiche interne;
- proporre agli organi competenti eventuali misure disciplinari o correttive.

Il segnalante riceve:

- conferma di ricezione entro 7 giorni
- riscontro entro 3 mesi

come previsto dal Decreto Legislativo 24/2023.

## 7.7 Tutela del segnalante

L'associazione garantisce la piena tutela del segnalante.

In particolare:

- è garantita la riservatezza dell'identità del segnalante;
- sono vietate ritorsioni o discriminazioni nei confronti del segnalante;
- la segnalazione non può costituire motivo di sanzione o penalizzazione.

Eventuali comportamenti ritorsivi costituiscono violazione del Modello e sono soggetti a sanzioni disciplinari.

## 7.8 Tutela del soggetto segnalato

Il sistema di segnalazione garantisce anche la tutela del soggetto segnalato.

In particolare:

- le segnalazioni devono essere gestite con riservatezza;



- sono vietate segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave;
- nel caso di segnalazioni infondate o in mala fede potranno essere applicate sanzioni disciplinari.

## **7.9 Conservazione della documentazione**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dalla Commissione di Vigilanza per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.